



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**prima sezione civile**

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Anna Battaglia – giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio promosso da

DIAMOND ARREDAMENTI SRL, c.f. 04440440271, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia (VE), Via Mestrina n. 85, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. Maurizio Zanenghi ZNNMRZ74A03L736U) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Via A. Da Mestre n. 19 – ricorrente

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

***CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI***

***IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE***

***art. 118 disp. attuaz cpc.***

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente;

ritenuto che, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua l'udienza prevista dall'art. 41 CCII; peraltro con nota 4.3.2026 è stata espressa formale rinuncia all'udienza;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00; la ricorrente a p. 7 del ricorso ammette espressamente di essere *«assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale oggi incardinata...vista la conclamata situazione di insolvenza ed attesa, altresì, la sussistenza in capo alla ricoprente stessa, degli elementi soggettivi e oggettivi per l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale»*;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati per € 103.532,94;

ritenuto di nominare curatore la dott.ssa Valentina Martina, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

**PER QUESTI MOTIVI**



visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di DIAMOND ARREDAMENTI SRL, c.f. 04440440271, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia (VE), Via Mestrina n. 85, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. Maurizio Zanenghi (ZNNMRZ74A03L736U) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Via A. Da Mestre n. 19;

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore la dott.ssa Valentina Martina, con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

fissa l'udienza dell'**8.7.2026 ore 9:00** davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

asigna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;



ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e all'istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 5.3.2026.

Il Presidente

Marco Campagnolo

